



COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Approvata con deliberazione di Consiglio comunale
n° 32 del 25/07/2023



COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

INDICE

Art. 1 - Competenze della Commissione per il Paesaggio.....	2
Art. 2 - Composizione della Commissione per il Paesaggio	2
Art. 3 - Nomina della Commissione per il Paesaggio.....	3
Art. 4 - Convocazione della Commissione per il Paesaggio	3
Art. 5 - Validità delle sedute e delle decisioni	3
Art. 6 - Attività di segreteria della Commissione.....	4
Art. 7 - Istruttoria delle pratiche	4
Art. 8 - Funzionamento	4
Art. 9 - Criteri di Individuazione.....	4
Art. 10 - Durata della Commissione e sostituzione componenti	4
Art. 11 - Indennità	5
Art. 12 - Entrata in vigore	5



COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

Art. 1 - Competenze della Commissione per il Paesaggio

1.1 - La Commissione per il Paesaggio è l'organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune di Montirone, nelle zone soggette a vincolo paesaggistico.

1.2 - Alla Commissione per il Paesaggio è altresì attribuito il compito di esprimere parere consultivo, sotto il profilo paesistico, storico e architettonico, anche per interventi in zone non soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del titolo IV del Piano territoriale paesistico regionale nel caso l'impatto paesistico dei progetti risulti sopra la soglia di rilevanza, sulle seguenti altre materie:

1.2.a - sui progetti relativi ai piani attuativi, in qualunque parte del territorio siano localizzati;

1.2.b - sui progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico;

1.2.c - sui progetti relativi ad opere che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici da realizzarsi nelle zone agricole, per l'espressione di parere consultivo sulla congruenza con il paesaggio rurale;

1.2.d - su tutti gli altri progetti che incidono comunque sull'esteriore aspetto dei luoghi in ambiti non soggetti a vincolo paesaggistico;

1.2.e - nei seguenti altri casi, su richiesta del Responsabile del Dipartimento Tecnico:

1.2.e.1 - alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica

1.2.e.2 - agli accertamenti di compatibilità paesaggistica (art. 181 D.Lgs 42/2004 e modifiche legge 308/2004)

1.2.e.3 - all'emanazione di pareri sulle pratiche di condono edilizio in zona soggetta a vincolo paesaggistico

1.2.e.4 - alla valutazione paesistica di progetti, ai sensi titolo IV del Piano territoriale paesistico regionale, anche in ambiti non soggetti a vincolo paesaggistico, anche se di impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza.

Art. 2 - Composizione della Commissione per il Paesaggio

2.1 - La Commissione per il paesaggio è composta da tre membri aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico - ambientale e in materia di beni storici e architettonici, dei quali uno con funzioni di Presidente ed uno di Vicepresidente. Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

2.2 - I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali.

2.3 - I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.

2.4 - Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

2.5 - Ai lavori della Commissione partecipa il Responsabile del Procedimento per la verbalizzazione dei pareri, senza diritto di voto, nominato dal Responsabile del Dipartimento Tecnico e scelto indifferentemente fra i tecnici addetti all'istruttoria sia paesaggistica che edilizia/urbanistica.



COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

Art. 3 - Nomina della Commissione per il Paesaggio

3.1 - La Commissione, di cui all'articolo precedente, è nominata dalla Giunta comunale, previa istruttoria effettuata dal Responsabile del Dipartimento Tecnico e comparazione dei curricula presentati dagli interessati a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all'Albo Pretorio per un tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell'Ente, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi. La Giunta comunale provvede contestualmente ad attribuire le funzioni di Presidente e di Vice Presidente a due membri scelti fra i componenti.

3.2 - I membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati, con provvedimento dell'ente territorialmente competente sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al paragrafo precedente ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.

3.3 - Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

3.4 - I componenti devono essere in possesso di competenza ed esperienza professionale nel campo della pianificazione paesaggistica o nel campo della storia, della tutela e salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici.

3.5 - Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

3.6 - Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che hanno un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune od Enti, aziende o società da esso dipendenti.

3.7 - I componenti della Commissione del Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica, quando nominata.

Art. 4 - Convocazione della Commissione per il Paesaggio

4.1 - La Commissione è convocata dal Presidente della stessa, o in caso di suo impedimento dal suo delegato.

4.2 - L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta elettronica o altra forma concordata direttamente a maggioranza dalla Commissione stessa.

4.3 - Il termine di cui al precedente comma 4.2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.

4.4 - L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

4.5 - Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

Art. 5 - Validità delle sedute e delle decisioni

5.1 - Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.

5.2 - La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il Responsabile del Dipartimento Tecnico provvederà comunque ad emanare il provvedimento finale motivato.

5.3 - I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso. Di tale astensione dovrà essere dato atto nel verbale della seduta.

5.4 - L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti fino al quarto grado od affini, al coniuge di un membro della commissione od a professionisti che operano nel suo studio o con lui associati.

5.5 - Nel caso di astensione di uno dei componenti interessati, la votazione della Commissione è legale anche se non presente il numero minimo previsto dall'art. 2.



COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

Art. 6 - Attività di segreteria della Commissione

6.1 - Il Settore Tecnico assicura l'attività di supporto tecnico-operativa della Commissione.

6.2 - Il dipendente del settore nominato con funzione di verbalizzazione dei pareri della Commissione redige apposito verbale per ogni pratica esaminata da parte della Commissione del Paesaggio, che deve contenere i nominativi dei componenti presenti, l'oggetto dell'intervento ed una sintesi dei pareri espressi con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza. In tale caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

6.3 - Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e da tutti i componenti che hanno partecipato all'esame del progetto, controfirmato dal verbalizzante.

Art. 7 - Istruttoria delle pratiche

7.1 - L'istruttoria tecnico amministrativa in materia di tutela del paesaggio è curata da specifica professionalità individuata all'interno del Dipartimento Tecnico del Comune; per la documentazione si fa riferimento, in relazione alle diverse fattispecie progettuali ed alla entità delle opere, a quella prevista dalle norme e criteri regionali approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 8/2121 del 15/03/2006 (ora sostituiti con deliberazione Giunta regionale IX/2727 del 22/12/2011), che prevedono riassuntivamente:

- la relazione paesaggistica
- gli elaborati dello stato di fatto
- gli elaborati di progetto

secondo forma e consistenza descritta nell'allegato "A" della deliberazione stessa (schema di domanda per autorizzazione paesaggistica, elaborati per la presentazione dei progetti).

Le fasi della procedura (l'avvio, l'istruttoria, la decisione, l'efficacia) e le relative modalità di svolgimento sono regolate al capitolo 5, punto 5.1, dei criteri regionali sopra richiamati.

Art. 8 - Funzionamento

8.1 - La Commissione ha la facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

8.2 - La Commissione per il Paesaggio è tenuta a esprimere il proprio parere sui progetti sottoposti con motivazioni anche sintetiche purché siano chiare ed esaustive le valutazioni effettuate con riferimento ai vincoli considerati e, in caso di parere contrario, vengano indicati specifici riferimenti alle norme violate ed ai rimedi ritenuti idonei per rendere il progetto compatibile con i vincoli considerati in modo che i progetti non debbano essere oggetto di ripetute valutazioni.

Art. 9 - Criteri di Individuazione

9.1 - La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, attenendosi, all'uopo, ai criteri appositamente emanati dalla Regione Lombardia con delibera della Giunta IX/2727 del 22/12/2011 ed a quelli contenuti nelle pertinenti norme di valenza paesaggistica contenute nel vigente strumento urbanistico.

Art. 10 - Durata della Commissione e sostituzione componenti

10.1 - La Commissione rimane in carica per una durata pari a quella dell'Amministrazione comunale che l'ha nominata e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

10.2 - I componenti esterni della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.

10.3 - Qualora uno dei componenti esterni, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della



COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

Piazza Manzoni n° 17 - 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

scadenza, si provvederà alla sua sostituzione con le procedure di cui all'art. 3.

10.4 - I membri della Commissione durano in carica, di regola, un solo mandato.

Art. 11 - Indennità

11.1 - Secondo i criteri regionali sopra richiamati all'art. 10.1 la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio si intende a titolo gratuito ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 42/2004.

Art. 12 - Entrata in vigore

12.1 - Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione o dalla dichiarazione di immediata eseguibilità deliberata dal Consiglio comunale.